



Filiale: ROMA
 Tel. 06 400 60 357
 Cap 00197 ROMA Via M. Mercatia n.38
 Email: amministrazione@eticalavoro.it

**CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO/INDETERMINATO/APPRENDISTATO N. 0241/2021
 (D.Lgs. n.81/2015 ss. mm. e ii.)**

Roma, 19/04/2022

Tra la società ETICA LAVORO Srl - Agenzia per il Lavoro - con sede legale in Roma Via M. Mercati n.38, cap 00197, (di seguito denominata "Somministratrice"),

e

la Società/Ditta SANTA MARINELLA SERVIZI S.R.L. con sede legale in 00058 - SANTA MARINELLA (RM) indirizzo VIA AURELIA, 455, P.IVA/C.FIS. 08983271001 - Tel., Email SANTAMARINELLASERVIZI@PEC.SANTAMARINELLASERVIZI.IT, qui rappresentata dal Legale Rappresentante/Amm.re/procuratore FABIO IACHINI, (di seguito denominata "Utilizzatrice").

Si seguito congiuntamente le "Parti" o singolarmente "Parte"; Premesso che:

- a) La Somministratrice è un'Agenzia per il Lavoro, autorizzata con Numero 0000104 del 06/09/2021 dal ANPAL – Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro ai sensi del D.Lgs.276/03 e D.Lgs. n.81/2015 e ss. mm. e ii.(di seguito "D.Lgs. n.81/2015");
- b) L'Utilizzatrice ha dichiarato:
- di voler ricorrere alla somministrazione di lavoro a tempo determinato/indeterminato/apprendistato ai sensi del Capo IV Somministrazione di lavoro di cui agli artt.31-32 del D.Lgs. n. 81/2015 e ss. mm.;
 - di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 32. Divieti, del D.Lgs. n.81/2015 e ss. mm e ii.;
 - di conoscere l'art.32. Divieti, del D.Lgs. n.81/2015 e ss. mm e ii. e la loro interpretazione giurisprudenziale, e ss. mm;
 - di aver effettuato la valutazione dei rischi ex D.Lgs.81/08 e successive modifiche e integrazioni e di aver individuato la presenza di rischi per l'integrità e la salute dei lavoratori, nonché di aver adottato le misure di prevenzione adeguate e di provvedere direttamente a far effettuare le visite mediche ai lavoratori, di consegnare e formare i lavoratori sui Dispositivi di Protezione Individuali, i cui obblighi sono a carico dell'Utilizzatore;
 - di adempiere agli obblighi derivanti dall'art.35 comma 4 del Dlgs.81/2015, in particolare di informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive, di formare e addestrare i lavoratori all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti.
 - che tutte le informazioni fornite alla Somministratrice in relazione alla stipula del presente contratto sono corrette e veritiere.
- c) La Somministratrice si dichiara disponibile a somministrare i lavoratori dei quali l'Utilizzatrice intende avvalersi nei limiti di legge.
- d) L'Utilizzatrice dichiara di applicare il seguente contratto di lavoro: Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti delle imprese, anche cooperative, ed enti pubblici operanti nel settore del CCNL MULTISERVIZI – SERVIZI DI PULIZIA.

Tutto ciò premesso le Parti come in epigrafe rappresentate, convengono e stipulano il presente contratto di somministrazione composto di n.7 pagine oltre l'Allegato A, ed un numero di Allegati B corrispondenti al numero di lavoratori somministrati

1. LE PREMESSE E GLI ALLEGATI SONO PARTI ESSENZIALI E COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATTO.
2. L'UTILIZZATRICE AFFIDA ALLA SOMMINISTRATRICE L'INCARICO DI SOMMINISTRARE I LAVORATORI DA QUEST'ULTIMA ASSUNTI, PER I TEMPI, LE RAGIONI ED ALLE CONDIZIONI DI SEGUITO INDICATE.
3. ELEMENTI RELATIVI AL CONTRATTO DI LAVORO DICHIARATI DALL' UTILIZZATRICE E AGLI ALLEGATI PRESENTI:
Allegato A: Livelli e retribuzioni del CCNL MULTISERVIZI – SERVIZI DI PULIZIA

ETICA LAVORO S.r.l.
 Agenzia per il Lavoro
 Autorizzazione n.104 del 06/09/2021
 Codice fisc e num.iscriz.al Reg. Imprese
 14977271007- N.ro REA. RM - 1559493

" CREDERE, PRETENDERE, LOTTARE
 PER L'UNITA' MORALE DEL LAVORO "

Direzione Centrale Italia e Sede legale
 Via M. Mercati n.38- 00197 ROMA (Italy)
 Te.+39 06 400 60 357
amministrazione@eticalavoro.it -
www.eticalavoro.it



. Trattamento economico e normativo dei lavoratori: Verrà riconosciuta una retribuzione lorda mensile pari a quella prevista dal livello e mansioni indicate nel **CCNL MULTISERVIZI – SERVIZI DI PULIZIA**.

Per quanto non indicato nel presente contratto si rimanda alle disposizioni di legge e al suddetto Contratto Collettivo Nazionale.

Al lavoratore verrà riconosciuta una retribuzione lorda mensile pari al livello e mansioni corrispondenti indicate nell'**Allegato A**, riferite al **CCNL MULTISERVIZI – SERVIZI DI PULIZIA**, ai sensi dell'art.33 del D.Lgs.81/2015.

Allegato B: Elementi dichiarati dall'utilizzatrice relativi al contratto di somministrazione di lavoro.

. Elenco dei lavoratori in somministrazione: Nell'**Allegato B**, è riportato l'elenco delle mansioni richieste dei lavoratori di cui si richiede la Somministrazione ai sensi dell'art.33 del D.Lgs.81/2015 e sono riportati gli elementi relativi al contratto di prestazione di lavoro dichiarati dall'utilizzatore.

4. CONDIZIONI DI SOMMINISTRAZIONE

. Contratto collettivo applicato: CCNL MULTISERVIZI – SERVIZI DI PULIZIA

. Corrispettivo: L'Utilizzatrice prende atto e riconosce che le tariffe riportate nell'**Allegato B punto 6** sono state determinate sulla base delle informazioni e dei dati dalla stessa Utilizzatrice forniti alla Somministratrice, anche tramite "Scheda Informativa Cliente", relative alle condizioni economiche e normative da applicare.

L'Utilizzatrice corrisponderà per ciascun prestatore di lavoro alla Somministratrice i corrispettivi calcolati sulla base delle tariffe riportate nell'**Allegato B punto 6**, impegnandosi al rispetto delle condizioni di pagamento concordate di seguito riportate.

L'Utilizzatore corrisponderà mensilmente alla Somministratrice il corrispettivo della somministrazione oggetto del presente contratto, che viene determinato nell'**Allegato B punto 6**.

Detti importi sono riferiti al costo globale del lavoro e della maggiorazione per il margine di Agenzia (oltre l'IVA dovuta per legge sulla percentuale di maggiorazione), comprensivi di tutti gli oneri retributivi, contributivi, previdenziali, assicurativi, gestione e amministrazione del personale sostenuti dalla Somministratrice in esecuzione del presente contratto, nonché del compenso per l'attività prestata.

Qualora vengano richieste ulteriori prestazioni, o se queste si renderanno necessarie, esse dovranno essere corrisposte alla Somministratrice venendo preventivate in corso d'opera. Vengono qui inseriti a titolo esemplificativo e non esaustivo tutti i servizi extra:

- Ricerca, selezione, formazione ed eventuale sostituzione del personale;
- Accertamenti preliminari all'assunzione ove richiesti dall'Utilizzatrice;
- Ulteriori costi amministrativi e gestionali dovuti ad imperizia dell'Utilizzatrice, come la rielaborazione delle buste paga;
- Margine e/o rischio d'impresa;
- Sostegno per licenziamento o dimissioni, come il contributo NASPI (**vedi punto 5.2**); Nella voce "Corrispettivo per il costo del lavoro", di cui alla Tariffa indicata nell'**Allegato B punto 6**, si intendono comprese le ore di lavoro lavorate e retribuite previste nel contratto di lavoro (ad esempio ore 173 di mensilizzazione), oltre alle ferie e permessi goduti, retribuiti e corrisposti nel mese, in sostituzione di ore lavorate, nonché gli altri elementi ivi specificati chiarendo sin d'ora, che il costo lavoro può variare durante la somministrazione, per cause aleatorie non imputabili alla Somministratrice, sia in positivo che in negativo.

Qualsiasi altro costo contrattuale aggiuntivo, non espressamente ricompreso nella voce "Corrispettivo per il costo del lavoro" sopra indicata, ad esempio malattia, infortuni, donazione sangue, permessi lutto, permessi studio, astensione maternità obbligatoria e facoltativa, altri congedi straordinari, indennità varie, trasferte, maggiorazioni per lavoro straordinario, supplementare, festivo, notturno, ferie non godute e permessi non goduti ecc., non sono ricomprese nel "Corrispettivo per il costo del lavoro" di cui all'**Allegato B punto 6**, e verranno conteggiate in busta paga (anche a parte) e fatturate.

Resta inteso che l'importo del "Corrispettivo per il costo del lavoro" riportato nell'**Allegato B punto 6**, potrà essere oggetto di modifica in caso di variazione del costo del lavoro, sia in riferimento agli oneri contributivi, previdenziali e assicurativi e sia relativi alle indennità previste e spettanti al lavoratore. Tali variazioni saranno oggetto di automatico adeguamento della tariffa con la medesima decorrenza. Nel caso in cui il trattamento retributivo, previdenziale o assicurativo, al quale ha diritto il prestatore di lavoro, risulti maggiore di quanto dichiarato dall'Utilizzatrice, questa rimborserà all'impresa Somministratrice i maggiori oneri sostenuti maggiorando gli importi del compenso per l'attività prestata dalla Somministratrice. Resta altresì inteso che ogni eventuale importo, a qualunque titolo corrisposto e comunque denominato che la Somministratrice dovesse corrispondere ai propri dipendenti su richiesta dell'Utilizzatrice, verrà fatturato a quest'ultima maggiorando gli importi delle aliquote contributive e



fiscali, se dovute, nonché del compenso per il servizio prestato dalla Somministratrice.

In caso di trasferimento, trasferta o distacco del prestatore di lavoro l'Utilizzatrice rimborserà alla Somministratrice le maggiori spese da questa sostenute, nonché dalle eventuali coperture assicurative.

. **Fatturazione e modalità di pagamento:** La fatturazione avverrà a cadenza mensile, mentre il pagamento avverrà entro il giorno 5 (cinque) del mese successivo alla prestazione.

. **IVA:** L'I.V.A. sarà applicata solo sul "Margine del Servizio" spettante alla Somministratrice per il servizio prestato.

Condizioni generali di contratto.

5 Penali di Interruzione delle prestazioni da parte dell'Utilizzatrice

5.1 Interruzione anticipata rapporto di lavoro: Nel caso in cui l'Utilizzatrice rifiuti od interrompa le prestazioni del lavoratore, sarà in ogni caso tenuta a rimborsare alla Somministratrice il corrispettivo pattuito per tutte le ore/giornate retribuite dalla Somministratrice al lavoratore, in quanto dovute per legge e contratto collettivo, fino al termine della scadenza del relativo contratto di prestazione, ad eccezione del caso in cui tale rifiuto o interruzione delle prestazioni del lavoratore avvengano durante il periodo di prova. Pertanto, l'Utilizzatrice dovrà dare tempestivo avviso del mancato superamento del periodo di prova alla Somministratrice. Nel caso in cui il ritardo della comunicazione non consenta la risoluzione entro i termini dovuti, il lavoratore porterà a termine il periodo di lavoro stabilito, alle condizioni del presente contratto.

5.2 Contributo NASPI

Qualora l'Utilizzatrice intenda interrompere la prestazione di un lavoratore prima del termine della scadenza del relativo contratto di prestazione previsto dall'**Allegato B punto 3**, l'Utilizzatrice potrà farlo anche immediatamente, purché corrisponda alla Somministratrice un importo una Tantum come contributo NASPI, in un'unica soluzione, pari ad €.500,00 (cinquecento euro)/anno o medesimo conteggio in dodicesimi per ogni mese maturato presso l'Utilizzatrice per un massimo di 36 mesi, per un totale pari ad € 1.500,00, per ogni lavoratore in questione, in conformità al **Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22.** e successive mm e ii; Quindi la Somministratrice fatturerà tale importo NASPI in aggiunta al pagamento del corrispettivo e margine pattuito per tutte le ore/giornate retribuite dalla Somministratrice al lavoratore fino al giorno dell'interruzione della prestazione.

5.3 Gravame amministrativo

Qualora l'Utilizzatrice, nel periodo della somministrazione, non adempia a quanto concordato nella sezione degli obblighi relativi alla comunicazione dei turni, questa dovrà corrispondere alla Somministratrice una somma pari ad € 30,00, ossia il costo per la rielaborazione ulteriore delle buste paga.

6 Dichiarazione e Obblighi dell'Utilizzatrice - L'Utilizzatrice dichiara di aver comunicato alla Somministratrice per iscritto, anche mediante la "Scheda Informativa Cliente" e l'**Allegato A e B**, a norma dell'art.33 del D.Lgs. 276/03, il trattamento economico e normativo ai quali avrà diritto il prestatore di lavoro.


L'Utilizzatrice si obbliga a:

- utilizzare le prestazioni dei lavoratori somministrati nel rispetto delle normative vigenti;
- adibire i lavoratori somministrati alle mansioni contrattualmente concordate rispettando e facendo rispettare la legislazione vigente in tema di lavoro, ivi compresa a titolo esemplificativo, ma non limitativo: la normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, orari di lavoro, lavoro notturno, turni di lavoro, lavoro straordinario;
- comunicare le modalità e i criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche.
- ai sensi dell'art.35 D.Lgs.81/2015, manlevando la Somministratrice, informare i lavoratori e rendere edotta la Somministratrice prima dell'inizio delle prestazioni lavorative sui rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività produttiva in generale ed alle specifiche attività per le quali sono stati avviati dalla Somministratrice nonché sulle procedure di emergenza e sulle misure mediche, di protezione e di prevenzione dei rischi stessi.
- Formare anche ai sensi del Contratto collettivo nazionale di lavoro all'uso delle attrezzature di lavoro e macchinari necessari allo svolgimento dell'attività per la quale sono stati assunti;
- fornire ai lavoratori somministrati tutti i necessari dispositivi di protezione e prevenzione dei rischi specifici per l'integrità e la salute dei lavoratori ovvero le attrezzature necessarie all'esecuzione della prestazione lavorativa, nonché tutti i mezzi necessari per lo svolgimento delle loro mansioni. In alternativa, previa specifica richiesta scritta e dettagliata, la Somministratrice, non sostituendosi, in ogni caso, alle responsabilità dell'Utilizzatrice in tema di igiene e sicurezza sul lavoro,

ETICA LAVORO S.r.l.
 Agenzia per il Lavoro
 Autorizzazione n.104 del 06/09/2021
 Codice fisc e num.iscriz.al Reg. Imprese
 14977271007- N.ro REA. RM - 1559493

" CREDERE, PRETENDERE, LOTTARE
 PER L'UNITA' MORALE DEL LAVORO "

Direzione Centrale Italia e Sede legale
 Via M. Mercati n.38- 00197 ROMA (Italy)
 Te. +39 06 400 60 357
amministrazione@etalavoro.it -
www.etalavoro.it



potrà fornire ai prestatori di lavoro i mezzi richiesti, addebitandone il costo all'Utilizzatrice, rinunciando quest'ultima a qualsiasi azione civile, penale, amministrativa nei confronti della Somministratrice. Le Visite mediche e i Dispositivi di Protezione Individuali sono a carico dell'Utilizzatore;

- comunicare per iscritto alla Somministratrice e, conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni, informare direttamente i lavoratori, qualora le mansioni cui sono adibiti richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici impegnandosi ad effettuare, a proprie spese, nei confronti di questi ultimi e qualora ne ricorrano le condizioni, gli accertamenti sanitari preventivi e periodici previsti dalla legge e dai regolamenti a mezzo del proprio medico competente;
- osservare nei confronti dei lavoratori somministrati in forza del presente contratto tutti gli obblighi di prevenzione e protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti con responsabilità esclusiva per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi;
- rimuovere qualsiasi violazione degli obblighi previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva applicabile, con particolare riferimento all'azione di informazione, formazione e addestramento professionale nonché sulla dotazione dei dispositivi di protezione e sicurezza entro 24 ore dalla comunicazione del lavoratore o della Somministratrice. In caso di mancata rimozione l'Utilizzatrice sarà tenuta a rimborsare alla Somministratrice l'intero trattamento retributivo per il periodo contrattualmente previsto anticipato al lavoratore dalla Somministratrice.
- a cura del proprio medico competente fornire al lavoratore copia della cartella sanitaria e di rischio di cui all'art. 25 c. 1 lett. e) e c) del D.Lgs 81/08 e successive modifiche e integrazioni, provvedendo direttamente ad effettuare le visite mediche ai lavoratori.
- informare immediatamente per iscritto la Somministratrice degli infortuni sul lavoro in cui eventualmente incorrano i lavoratori somministrati al fine di rendere possibile l'adempimento tempestivo degli obblighi di legge;
- informare immediatamente per iscritto la Somministratrice dell'assenza per malattia, in cui eventualmente incorrano i lavoratori somministrati al fine di rendere possibile l'adempimento tempestivo degli obblighi di legge, inviando contestualmente il Certificato Medico o il Codice rilasciato dal Medico;
- rimborsare alla Somministratrice tutte le somme pattuite unitamente a tutti gli oneri sostenuti per i trattamenti retributivi, contributivi, assistenziali e assicurativi nonché tutti gli altri oneri accessori da questa effettivamente sostenuti in quanto dovuti al prestatore di lavoro ai sensi di legge e di contratto collettivo e aziendale;
- comunicare alla somministratrice, così come indicato nel presente contratto, il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare alla somministratrice gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori;
- comunicare per iscritto alla Somministratrice, nel caso in cui adibisca il lavoratore somministrato a mansioni superiori o comunque a mansioni non equivalenti a quelle dedotte nel contratto, consegnandone copia al lavoratore interessato. Ove non adempia all'obbligo di informazione, risponderà in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori e per l'eventuale risarcimento del danno derivante sia dalla assegnazione a mansioni superiori sia dall'eventuale assegnazione a mansioni inferiori;
- comunicare tempestivamente alla Somministratrice, in forma scritta, anche via fax, tutte le informazioni necessarie ad una corretta gestione del rapporto di lavoro, ivi compreso, a titolo esemplificativo, ma non limitativo, il mancato superamento del periodo di prova, il cambiamento del luogo di lavoro del prestatore di lavoro e ogni circostanza che possa formare oggetto di contestazione disciplinare;
- Fornire alla Somministratrice, un foglio presenza, per comunicare presenze, assenze, ritardi, straordinari ed eventuali spettanze riconducibili ad incrementi di produttività, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, ed ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale. Il foglio presenza, un documento scritto a forma libera dall'Utilizzatrice, dovrà essere consegnato alla Somministratrice, anche via fax, entro e non oltre le ore 13:00 del primo giorno lavorativo dopo l'ultimo giorno del mese, al fine di consentire alla Somministratrice il calcolo del trattamento retributivo maturato dal Lavoratore nel periodo di riferimento. In caso di mancata consegna del suddetto modulo di rilevazione delle presenze, verranno fatturate le ore previste dall'Allegato B. In caso di consegna tardiva, la Somministratrice potrà applicare la penale di cui al punto 5.3;
- controfirmare in segno di benessere tramite il referente operativo, da essa espressamente autorizzato, il "foglio di presenza" fornito dalla Somministratrice e compilato dal lavoratore, trattenendone copia, e comunicare eventuali spettanze riconducibili ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa ed ogni altro elemento



rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale. Il "foglio di presenza" dovrà essere custodito e consegnato dalla Utilizzatrice alla Somministratrice, anche via fax, entro e non oltre le ore 13:00 del primo giorno lavorativo dopo l'ultimo giorno del mese, al fine di consentire alla Somministratrice il calcolo del trattamento retributivo maturato dal Lavoratore nel periodo di riferimento. In caso di mancata consegna e/o controfirma del suddetto modulo di rilevazione delle presenze verranno fatturate le ore contrattualmente previste nell'**Allegato B**;

- tenere indenne e manlevare la Somministratrice per qualunque conseguenza negativa, spesa, perdita, danno, passività o responsabilità, comprese le spese legali e di giudizio, derivanti dalla mancanza e/o non veridicità e/o incompletezza e/o non tempestività delle comunicazioni, informazioni, dati, dichiarazioni, garanzie forniti e necessari per la stipula e la corretta esecuzione del presente contratto nonché per la corretta gestione dei rapporti di lavoro con i dipendenti somministrati; in particolare la Somministratrice si riserva ogni opportuna azione nel caso in cui l'Utilizzatrice non abbia rispettato tutte le norme relative all'applicazione delle misure di igiene e sicurezza sul posto di lavoro ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.n.81/08 e successive modifiche e integrazioni dal CCNL MULTISERVIZI – SERVIZI DI PULIZIA.

7 Obblighi della Somministratrice - La Somministratrice si obbliga a:

- corrispondere direttamente ai lavoratori somministrati in forza del presente contratto e sulla base di quanto comunicato dall'Utilizzatrice un trattamento economico e normativo previsto dal CCNL MULTISERVIZI – SERVIZI DI PULIZIA.
- versare i contributi previdenziali ed i premi assicurativi dovuti con le modalità ed alle scadenze previste dalla legislazione vigente;
- comunicare ai propri dipendenti le informazioni di cui all'art.33 del D.Lgs.81/2015, nonché la data d'inizio e la durata dell'attività lavorativa presso l'Utilizzatrice;
- consegnare ai lavoratori una nota informativa che riporti un riepilogo degli obblighi previsti dalla legge in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e il regolamento aziendale;
- su esplicita richiesta dell'Utilizzatrice, fare tutto quanto possibile per sostituire il prestatore di lavoro somministrato in relazione al predetto contratto, nei casi legislativamente previsti di cessazione anticipata del contratto di lavoro intercorrente tra la Somministratrice e il predetto lavoratore.

8 Potere direttivo e responsabilità civile - Le parti si danno reciprocamente atto che il prestatore di lavoro svolgerà i compiti assegnatigli nell'interesse e sotto la direzione ed il controllo dell'Utilizzatrice la quale sarà, pertanto, l'esclusiva responsabile degli eventuali danni arrecati a persone e cose, anche di terzi, causati o anche subiti dal prestatore di lavoro durante lo svolgimento delle sue mansioni. La Somministratrice sarà, pertanto, espressamente e completamente manlevata nel caso in cui venisse intentata nei suoi confronti qualsiasi azione, nessuna esclusa o eccezionata, in relazione alla responsabilità di cui innanzi.

9 Potere disciplinare - Il potere disciplinare nei confronti del lavoratore somministrato spetta esclusivamente alla Somministratrice che eserciterà nei confronti del lavoratore somministrato ogni eventuale azione disciplinare che dovesse rendersi necessario promuovere. L'Utilizzatrice si obbliga espressamente a comunicare tempestivamente alla Somministratrice, in modo esaustivo e per iscritto, tutti gli elementi necessari al fine dell'eventuale formulazione di una contestazione disciplinare ai sensi dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300. L'eventuale adozione del provvedimento disciplinare sarà comunicata per iscritto dalla Somministratrice al lavoratore, e in copia all'Utilizzatrice, entro 5 giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore per presentare le sue giustificazioni.

10 Riservatezza - Le Parti manterranno la massima riservatezza su tutte le informazioni, notizie, dati e documenti, comprese idee, progetti o *know-how*, relativi all'altra Parte o a terzi (di seguito, "Dati Riservati"), di cui siano venute o vengano in possesso o a conoscenza nel corso delle trattative o nell'esecuzione del presente contratto. In particolare le Parti, salvo obblighi di legge od ordini di competenti Autorità, non copieranno, tratteranno, comunicheranno, diffonderanno e comunque, non utilizzeranno i Dati Riservati, in qualsiasi modo o forma, anche in via indiretta, per fini diversi da quelli previsti nel contratto di somministrazione. Tale obbligo di riservatezza rimarrà fermo anche successivamente alla cessazione del contratto, fino a quando i Dati Riservati verranno divulgati da parte del legittimo titolare o diverranno legittimamente di pubblico dominio. Le Parti si impegnano a far sì che le obbligazioni previste dalla presente clausola siano rispettate anche dai loro dipendenti, consulenti, collaboratori e professionisti che di volta in volta verranno a conoscenza del contenuto del presente contratto e della sua esecuzione. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno efficaci anche oltre la data di conclusione delle attività di cui al presente contratto per un periodo di 2 anni.

11 Obblighi connessi alla normativa in tema di Privacy - L'Utilizzatrice si impegna a trattare con la massima diligenza e nel pieno



rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e e Regolamento UE nr. 679/2016 ss. mm. ii. i dati personali dei lavoratori somministrati ed ogni altra informazione ad essi relativa trasmesse dalla Somministratrice, e a non rivelarli a persone/soggetti non autorizzati, né ad usarli per scopi diversi da quelli convenuti nel presente contratto, salvo dietro espressa autorizzazione da parte dei lavoratori. Le Parti si impegnano, nell'ambito del trattamento dei dati personali connesso all'esecuzione del presente contratto, a conformarsi alle disposizioni del richiamato D.Lgs. n. 196/2003 e Regolamento UE nr. 679/2016 e ss. mm. ii. Le Parti si danno atto di avere provveduto nei rapporti reciproci agli adempimenti informativi di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e Regolamento UE nr. 679/2016 e ss. mm. ii.

12 Rinnovo del contratto. Il contratto potrà essere rinnovato fino a 4 (quattro) volte come previsto dalle disposizioni di cui all'art.19 D.Lgs 81/2015 e l'Utilizzatrice si obbliga a comunicare la condizione di rinnovo 10 giorni prima della stipula del rinnovo.

13 Proroghe. Il contratto potrà essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei limiti di cui agli artt. 21 e 34 c.2 del Dlgs.81/2015, e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'art.19, comma 1 D.Lgs.81/2015 e l'Utilizzatrice si obbliga a comunicare la condizione (causale) almeno 10 giorni prima della proroga.

14 Rinvio. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto di somministrazione si rinvia a tutte le norme di legge, contratto collettivo e aziendale, nonché il regolamento vigente.

15 Elementi del contratto. Le Parti si danno atto che il presente contratto di somministrazione contiene gli elementi a), b), c), d), e), f), dell'art.33 co.1 del D.Lgs. 81/2015.

16 Validità delle clausole contrattuali. Qualora qualsiasi clausola del presente contratto dovesse essere ritenuta invalida o non efficace, tale vizio non comporterà l'invalidità delle restanti clausole che continueranno ad avere pieno vigore ed efficacia.

17 Foro competente - Foro competente per ogni controversia insorta tra le Parti sarà in via esclusiva il Foro di Roma.

Roma, 19/04/2022

Timbro e firma dell'Utilizzatrice

(Rappresentante Legale/Procuratore Speciale)

.....

La Somministratrice

ETICA LAVORO srl

Ai sensi e per gli effetti degli artt.1341 e 1342 del codice civile si intendono specificamente approvate le clausole riportate ai numeri 4. (Condizioni di Somministrazione) – 5. (Interruzione delle prestazioni da parte dell'Utilizzatrice) – 6. (Dichiarazione e Obblighi dell'Utilizzatrice) - 8. (Potere direttivo e responsabilità civile) – 9. (Potere disciplinare) – 12. (Rinnovo del contratto) – 13. (Proroghe) 17. (Foro Competente).

Timbro e firma dell'Utilizzatrice

(Rappresentante Legale/procuratore speciale)

.....

ETICA LAVORO S.r.l.
Agenzia per il Lavoro
Autorizzazione n.104 del 06/09/2021
Codice fisc e num.iscriz.al Reg. Imprese
14977271007- N.ro REA. RM - 1559493

" CREDERE, PRETENDERE, LOTTARE
PER L'UNITA' MORALE DEL LAVORO "

Direzione Centrale Italia e Sede legale
Via M. Mercati n.38- 00197 ROMA (Italy)
Te.+39 06 400 60 357
amministrazione@eticalavoro.it -
www.eticalavoro.it



CCNL MULTISERVIZI - SERVIZI DI PULIZIA

SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO CON RINNOVO

Somministrazione a tempo determinato con rinnovo CCNL	
	75%
Tariffa ora ordinaria	13,39 €
Rateo Ferie godute	no
ROL ed ex-festività goduti	no
Ore Malattia/Infortunio	no
Rateo Tredicesima	si
Rateo Quattordicesima	si
Elaborazione busta paga	incluso
Rielaborazione busta paga	25,00 €
Gestione buoni pasto	no
Visite Mediche	no
Materiale Anti Infortunistico	no
Assenze retribuite	tariffa ordinaria

Per accettazione delle condizioni indicate nel presente documento, Timbro

e firma dell'Amministratore o del L.R.

.....

Allegato A: Livelli e retribuzioni del CCNL MULTISERVIZI – SERVIZI DI PULIZIA.

Allegato B: Elementi dichiarati dall'utilizzatrice relativi al contratto di somministrazione di lavoro



Allegato A: Livelli e retribuzioni del CCNL MULTISERVIZI – SERVIZI DI PULIZIA.

TABELLA RETRIBUTIVA QUALIFICATI DECORRENZA 01/04/2013

Livello	Paga Base	Contingenza	Terzo elemento	Scatti anzianita'	Div HH	Div GG
Q - ex 1Q	1330,5	532,06	10,33	0	173	26
1 - ex 6	604,78	512,71	10,33	0	173	26
2 - ex 5	659,21	513,96	10,33	0	173	26
2 - Par. 115	695,51	513,96	10,33	0	173	26
3 - ex 4	713,64	515,42	10,33	0	173	26
4 - ex 3	774,11	517,5	10,33	0	173	26
4 - Par. 125	755,98	517,5	10,33	0	173	26
5 - ex 3S	846,68	518,53	10,33	0	173	26
6 - ex 2	1052,3	524,77	10,33	0	173	26
7 - ex 1	1215,6	532,06	10,33	0	173	26

Roma, 19/04/2022

Timbro e firma dell'Utilizzatrice

La Somministratrice

(Rappresentante Legale/Procuratore Speciale)

ETICA LAVORO srl

.....